

Gentile Cliente

OGGETTO: - Legge di Stabilità – novità in vigore con il 2015

Qui di seguito un panoramica sulle principali novità contenute nella Legge di Stabilità 2015:

Bonus 80 euro

Il bonus di 80 euro per i lavoratori dipendenti con reddito compreso tra € 8.145 ed € 26.000 viene reso definitivo.

Buoni pasto

Elevato a 7 euro il tetto di esenzione previsto per l'utilizzo dei ticket-restaurant, attualmente fissato ad € 5,29. L'incremento riguarda solo i ticket elettronici ed entra in vigore il 01/07/2015.

<u>Irap</u>

Dal 2015 diventa integralmente deducibile dalla base imponibile Irap di imprese e professionisti il costo dei dipendenti a tempo indeterminato. Per chi non si avvale di lavoratori dipendenti viene attribuito un credito di imposta pari al 10% dell'Irap lorda da utilizzare in compensazione sul modello F24. Contestualmente viene abolita la norma che aveva abbassato le aliquote Irap che ritornano ad essere quelle già in vigore nel 2013. Il calcolo dell'Irap deducibile dall'Ires si effettua al netto della nuova deduzione.

TFR in busta paga

Dal 01/03/2015 e fino al 30/06/2018, i lavoratori dipendenti del settore privato con anzianità di almeno 6 mesi potranno richiedere al datore di lavoro la quota di Tfr maturata mensilmente sottoponendola a tassazione ordinaria.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo

Stabilito un credito di imposta per chi incrementa le spese in Ricerca e Sviluppo dal 2015 al 2019. Il credito spetta per i titolari di reddito di impresa e si calcola sull'incremento rispetto alla media degli investimenti calcolata nei 3 esercizi precedenti. Detto incremento produce un credito di imposta nella misura del 25% fino ad un totale di € 30.000. Le spese agevolabili sono : personale altamente qualificato, quote di ammortamento delle attrezzature di laboratorio di costo non inferiore ad € 2.000, contratti stipulati con Università ed altri organismi di ricerca fino al 50% del loro ammontare.

<u>Tassazione agevolata – Patent box</u>

Per i prossimi 5 esercizi i redditi prodotti per l'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi di impresa, utilizzo di formule o processi utilizzati in campo industriale, sono soggetti ad una tassazione



agevolata determinata di anno in anno con apposito decreto. Sono detassate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di tali assets, purché almeno il 90% del corrispettivo ricavato venga nuovamente investito nel settore.

Nuovo regime dei minimi

La nuova Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, il nuovo regime dei minimi che diventa regime agevolato autonomi nonché regime forfetario. Si dovrà comunque attendere l'emanazione del decreto attuativo di concerto con l'Agenzia delle Entrate e INPS. I cambiamenti sono tanti. In ogni caso coloro che rientrano nei requisiti del vecchio regime dei minimi, quindi che non hanno terminato i 5 anni di applicazione o non hanno raggiunto i 35 anni di età, possono continuare ad applicare l'imposta sostitutiva al 5% sempre se rispettano il limite dei ricavi fino a 30.000 euro oppure possono decidere di passare al regime forfetario con una riduzione dell'aliquota sostitutiva di un terzo quindi al 10%. Coloro che invece oggi non hanno i requisiti per entrare nel regime dei minimi o aprono una nuova impresa, accedono direttamente al nuovo regime agevolato autonomi con aliquota al 15%. In altre parole, chi oggi è un minimo non può rientrare nel nuovo forfetario e chi invece era escluso dal 2015 rientra nel regime forfetario, nuovo regime dei minimi.

Il regime transitorio, quindi il passaggio dai minimi al nuovo regime autonomi cd. forfetario, è previsto dai commi 33, 34 e 35 che dispongono, per coloro i quali al 31 dicembre 2014 si trovino nel regime dei minimi, la possibilità di effettuare il passaggio automatico al regime forfetario se possiedono determinati requisiti: rispettino il limite di ricavi/compensi, cioè non abbiano effettuato spese per collaboratori sopra i 5.000 euro lordi, non abbiano avuto spese per l'acquisto di beni strumentali sopra ai 20.000 euro e che l'attività non rappresenti la mera prosecuzione rispetto ad un'eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo. Per il passaggio al regime forfetario 2015 lo Stato riconosce a questi contribuenti un'agevolazione che consiste nella riduzione di un terzo dell'aliquota sostituiva per gli anni residuali rispetto ai 3 anni di regime agevolato che spettano ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive o di vantaggio. Altrimenti i nuovi minimi possono continuare ad applicare l'imposta del 5% fino al completamento dei 5 anni o fino al 35° anno di età.

La permanenza nel regime dei minimi 2015 è legata alle soglie di ricavi e compensi fissate dal Ddl di Stabilità 2015. Per i professionisti il limite è fino a 15.000 euro. Per le attività di alloggio e ristorazione la soglia è pari a 40.000 euro. Per le industrie alimentari la soglia è a 35.000 euro. Per il commercio all'ingrosso e al dettaglio a 40.000 euro. Per il commercio ambulante e altri prodotti a 20.000 euro. Per le costruzioni a15.000 euro. Per gli intermediari del commercio a 15.000. Per le attività professionali, scientifiche, sanitarie, istruzione a 15.000 euro. Per altre attività economiche a 20.000 euro. Nel nuovo regime dei minimi cd. forfetario il reddito viene quindi calcolato non sulla differenza tra ricavi e costi come avviene adesso per i minimi ma forfettariamente, ossia, applicando un coefficiente di redditività sul reddito complessivo dato dalla somma di ricavi/compensi + uscite con la sola possibilità di deduzione dei contributi previdenziali versati nell'anno di imposta. Sul reddito così calcolato si applica poi l'aliquota del 15% per IRPEF e addizionali regionali e comunali e IRAP. Se i ricavi e i compensi superano le soglie elencate, il contribuente fuoriesce dal regime agevolato. Quindi, la sostanziale differenza rispetto al vecchio regime è che



fino al 2014 si poteva entrare nel regime dei minimi nel rispetto di requisiti molto rigidi in merito a limite di età e ricavi a 30.000 euro, nel 2015 invece tutti possono entrare nel regime agevolato autonomi a patto che non vengano superati i limiti dei ricavi, che, a seconda dell'attività svolta, variano dai 15.000 euro ai 40.000 euro.

Per i contribuenti che rientrano nel nuovo regime forfetario, il coefficiente di redditività è una percentuale variabile dal **40 all'86%** a seconda del tipo di attività svolta, che si applica al reddito imponibile, sul quale poi calcolare l'imposta sostitutiva del 15 per cento. Se si tratta di una nuova impresa, per il primo anno e per i successivi due, l'aliquota è invece al 10%. Per le industrie alimentari e delle bevande (CODICE ATECO 10-11) il coefficiente redditività è il 40%. Per il commercio all'ingrosso e al dettaglio 45-(CODICE ATECO da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 è il 40%. Per il commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 è il 40%. Per il commercio ambulante di altri prodotti 47.82-47.89 è il 54%. Per le costruzioni e attività immobiliari (41-42-43) – (68) è il 86%. Per gli intermediari del commercio 46.1 è il 62%. Per le attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55-56) è il 40%. Per le attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) il limite soglia compensi ricavi è di 15.000 euro e il coefficiente redditività è il 78%. Per le altre attività economiche è il 67%.

A fronte della serie di novità negative sul nuovo regime dei minimi troviamo due interessanti punti degni di attenzione:

- non ci saranno più limiti né di età né temporali (al momento si può usufruire della minore tassazione per cinque anni, o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età).
- 2. Per commercianti ed artigiani viene abolito il reddito minimo sul quale calcolare l'importo della contribuzione dovuto che invece potrà essere calcolato sul reddito effettivamente dichiarato, sebbene inferiore al reddito minimale.

In seguito alla conferma, con i decreti attuativi, ogni contribuente potrà verificare la propria situazione e i termini di fattibilità e convenienza per l'introduzione del regime forfetario.

Bonus bebè

Per incentivare la natalità viene istituito un bonus valido fino al compimento del 3° anno di età del bambino nella misura di € 960 annui, raddoppiato se il reddito della famiglia non supera € 7.000 annui.

Erogazioni alle Onlus

Innalzato il tetto per le erogazioni liberali detraibili alle Onlus che passa dagli attuali € 2.065, fino ad € 30.000.

Agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori



Viene ripristinato nella misura del 100% il credito di imposta a favore degli autotrasportatori sull'acquisto di gasolio per autotrazione.

Autotrasporto

Viene abolita con decorrenza 1° gennaio 2015 la scheda di trasporto in vigore dal 19 luglio 2009, che il committente doveva compilare e sottoscrivere. Rimane valido il solo DDT.

Inoltre vengono previste nuove definizioni per il vettore ed il sub-vettore, prevedendo che il vettore si possa avvalere di sub-vettori, mentre il sub-vettore non potrà affidare a terzi lo svolgimento del trasporto. Sono considerati vettori anche le imprese cooperative. Aboliti inoltre i compensi minimi sulle tariffe fissate per legge, e in tema di sicurezza il vettore dovrà esibire l'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali (DURC) sulla regolarità dei versamenti contributivi.

Anche in tema di capacità finanziaria dal 1° gennaio cambia qualcosa, infatti questa, in fase di accesso all'albo si potrà dimostrare anche solo con il possesso di una assicurazione sulla responsabilità professionale, e l'impresa avrà due anni di tempo per raggiungere i requisiti pieni.

Nuovo modello ISEE

Dal 1° gennaio 2015 i modelli ISEE prodotti agli enti pubblici o alle università per accedere alle tariffe agevolate, o ad altri sussidi o incentivi, potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per riscontrare i dati dichiarati con quelli risultanti dall'anagrafe tributaria per contrastare l'evasione fiscale.

Gasolio agricolo

Il gasolio agricolo, cioè quello che beneficia della riduzione dell'accisa per utilizzo in agricoltura viene ridotto nella misura del 23%.

Allargamento dei settori in cui opera il regime Iva con Reverse Charge

Partenza immediata dal 1° gennaio 2015 per l'inversione contabile nel settore dei servizi relativi a edifici, nel settore energetico e in quello del commercio di bancali usati di legno (pallet). Subordinato al rilascio di apposita deroga da parte dell'Unione europea, invece, è il reverse charge per le forniture alla GDO.

Questa la tempistica prevista dalla legge di stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata ieri sul supplemento 99 alla «Gazzetta Ufficiale» 300 del 29 dicembre 2014) nella prospettiva di un più efficace contrasto alle frodi e all'evasione Iva.

Si tratta di un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell'imposta che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo Iva. Le nuove operazioni interessate dall'inversione contabile riguardano, per quanto concerne il settore edile, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio (i lavori di completamento di un macchinario, per esempio, non vanno fatturati in reverse charge). Lo prevede la lettera a-ter), aggiunta al sesto comma dell' articolo 17 del Dpr 633/72, la quale nulla specifica con riguardo al fatto che i servizi siano resi a un soggetto



operante nel settore edile o che si tratti di prestazioni eseguite nei confronti di un appaltatore o di un altro subappaltatore.

La rilevanza "oggettiva" delle prestazioni individuate dalla nuova norma è inoltre supportata dalla precisazione inserita nella precedente lettera a) della medesima disposizione, secondo cui la disciplina prevista per le prestazioni di subappalto in edilizia (indicate, appunto, nella lettera a) si applica ai servizi «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)». Numerosi, tuttavia, i punti da chiarire. Fra gli altri, dovrà essere precisata la portata della nozione di «edificio» (la norma comunitaria parla di «beni immobili»), specificando altresì se sono comprese anche singole porzioni o, ancora, se deve farsi esclusivo riferimento ai prestatori che svolgono attività rientranti nel settore F della tabella Ateco, come il riferimento al «settore edile» contenuto nella relazione illustrativa potrebbe far ritenere.

In ogni caso la novità è determinante perché introduce un criterio oggettivo sulla prestazione che pertanto sarà soggetta al nuovo regime Iva indipendentemente da chi sono i soggetti interessati.

Dal 1° gennaio e per un periodo di quattro anni (fino al 2018 compreso), poi, il reverse charge è esteso ad alcune operazioni del settore energetico. Si tratta dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, definite dall'articolo 3 della direttiva 2003/87/Ce, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della stessa direttiva (lettera d-bis del sesto comma dell'articolo 17 del Dpr 633/72); dei trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87 e di certificati relativi all'energia e al gas (lettera d-ter), nonché delle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi-rivenditori, definiti dall'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72 (lettera d-quater). L'effetto finanziario negativo conseguente all'estensione del regime dell'inversione contabile (sarà più facile andare a credito d'imposta) è parzialmente mitigato dal fatto che l'articolo 30, comma 2, lettera a) del decreto 633/72, ai fini della spettanza del rimborso del credito Iva, attribuisce rilievo proprio alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 17.

Infine entrano in reverse charge, dal 2015, anche le cessioni di bancali di legno (i cosiddetti pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, come previsto dalla modifica apportata al settimo comma dell'articolo 74 del decreto Iva

La previsione più discussa è quella che dispone l'applicazione dell'inversione contabile anche per le forniture di beni alle imprese della grande distribuzione. La lettera d-quinquies), aggiunta anch'essa al sesto comma dell'articolo 17 del Dpr 633/72, infatti, prevede il reverse charge per le cessioni di beni (sono esclusi i servizi, a meno che non rientrino in altre ipotesi di legge) nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. La nuova norma, anch'essa valevole fino al 2018, necessita, tuttavia, di una specifica deroga comunitaria ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112 ma, a differenza di quella in materia di split payment, non ne è prevista l'immediata applicabilità (dal 2015) nelle more dell'autorizzazione.

Quindi sull'applicabilità di questa ultima parte della norma aspettiamo il via libera dell'unione europea.

Split payment

Di assoluta novità è il regime dello split payment che riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizio nei confronti dello Stato, di Enti pubblici territoriali come Comuni, Camere di Commercio, ASL e similari. L'iva viene applicata nei metodi ordinari ma l'ente versa l'imposta direttamente allo stato per conto del fornitore, che pertanto si ritroverà ad incassare solo l'imponibile della fattura.



Nuova formula del ravvedimento operoso del contribuente

Viene ampliato in maniera estremamente significativa l'istituto del ravvedimento operoso per i contribuenti che intendono porre rimedio ad errori od omissioni.

Infatti l'Agenzia delle Entrate fornirà dati sui quali prendere spunto per eventuali operazioni di ravvedimento, e verranno altresì forniti elementi di stima ai fini del corretto adempimento degli obblighi tributari.

Il contribuente potrà pertanto rettificare la propria dichiarazione (redditi, iva, irap, sostituti) fino al termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio. Viene premiato chi si ravvede per primo, ma in ogni caso il ravvedimento potrà essere effettuato anche in pendenza di azioni di accertamento ed anche a seguito della ricezione degli avvisi di irregolarità ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/72.

Vengono aboliti alcuni strumenti deflattivi del contenzioso, come ad esempio l'adesione integrale al PVC ed agli inviti al contraddittorio assorbiti dalle nuove ipotesi di ravvedimento. Per consentire di armonizzare tutte le norme in materia l'efficacia del nuovo strumento parte dal 01.01.2016.

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa i termini per la notifica di cartelle, o avvisi bonari, limitatamente alla materia oggetto di ravvedimento decorreranno dall'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i ravvedimenti.

Abolizione della comunicazione Iva

Con efficacia dalla dichiarazione Iva 2015 e quindi dal 2016 viene eliminato l'obbligo della dichiarazione unificata e quindi si torna alla vecchia dichiarazione Iva, da trasmettere entro il mese di febbraio. Contestualmente viene abolita la comunicazione annuale Iva.

Aumento delle imposte sugli utili per gli enti non commerciali

Si riduce dal 95% al 22,26% la percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla base imponibile.

Raddoppia la ritenuta d'acconto sui bonifici delle ristrutturazioni edilizie

Passa dal 4% all'8% l'aliquota della ritenuta d'acconto che le banche e le Poste devono operare sui bonifici effettuati a favore delle imprese a fronte di lavori eseguiti per ottenere i benefici fiscali del 50% o del 65% per ristrutturazioni edilizie ovvero opere di riqualificazione energetica.

E-book

L'aliquota Iva del 4% sulle pubblicazioni e-book, identificate dal codice ISBN può essere applicata a prescindere dal supporto fisico o elettronico (download) attraverso il quale vengono commercializzati.

TASI

Anche nel 2015 il livello massimo dell'aliquota non potrà superare il 2,5 per mille.

Esigibilità dei ruoli esattoriali



Razionalizzata l'attività di Equitalia con semplificazione delle procedure di carico dei ruoli e di discarico dei ruoli inesigibili.

IMU sui terreni agricoli

Slittata al 26 gennaio 2015 l'Imu dovuta sui terreni agricoli, già in scadenza a dicembre del 2014.

Dilazione per le ASD

Le associazioni sportive dilettantistiche potranno beneficiare, se decadute, di una nuova dilazione su somme dovute a seguito di controllo formale, accertamento con adesione, conciliazioni giudiziali e mediazioni.

Iva al 22% sul pellet

Aumenta l'iva sulle cessioni di pellet che passa dal 10% al 22% dal 1° gennaio 2015.

Aumento dell'aliquota Iva

Come clausola di salvaguardia del rispetto dei vincoli posti nella Legge di Stabilità in caso di superamento di alcuni dei parametri previsti, viene stabilito l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria e di quella del 10%.

L'aumento dell'iva in caso di mancato rispetto dei vincoli di bilancio prevede che l'aliquota ridotta passerà dal 10% al 12% dal 1° gennaio 2016 e dal 12% al 13% dal 1° gennaio 2017.

L'aliquota ordinaria del 22% invece passerà dal 22% al 24% dal 1° gennaio 2016 e dal 24% al 25% dal 1° gennaio 2017, ed infine dal 25% al 25,50% dal 1° gennaio 2018.

Gli aumenti sono subordinato al mancato rispetto dei vincoli di bilancio e potranno essere sostituiti con altre misure in grado di sterilizzare l'effetto negativo dei saldi di bilancio.

Anche quest'anno le novità, più o meno cattive, non mancano e vi invito alla lettura ed a contattarmi per eventuali approfondimenti.

Salvie Sel Vesur

Cordiali saluti a tutti e buon anno nuovo

Grottaferrata, 3 gennaio 2015

GVC ASSOCIATI